

Allegato "C" all'atto Rep. 123.264 Racc. 36.849

STATUTO DE "L'ORMEGGIO - SOCIETA' COOPERATIVA".

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO DELLA SOCIETA'- DURATA

ARTICOLO 1 - Costituzione - Sede - Domicilio Soci

E' costituita una Società Cooperativa denominata "L'ORMEGGIO-Società Cooperativa", con sede in Comune di Piombino.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'Assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri comuni nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei Soci, per tutto quello che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei Soci. Il Socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio, che sarà tempestivamente annotata nel libro Soci.

Il Socio può autorizzare l'invio di qualsiasi comunicazione societaria all'indirizzo e.mail di posta certificata da indicare nel libro dei Soci su sua autorizzazione in luogo del domicilio, con onere a proprio carico di comunicare ogni sua variazione.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa può aderire, accettandone gli statuti, ad una delle Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela

del movimento cooperativo ed all'organismo periferico provinciale e regionale della stessa associazione, nella cui giurisdizione la Cooperativa ha la propria sede.

ARTICOLO 2 - Oggetto - Scopo mutualistico

La Cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

Lo scopo che i Soci intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, migliori condizioni rispetto a quelle di mercato, beni e servizi relativi alla portualità turistica marittima, in particolare posti barca, nonché beni e servizi ad essi connessi.

Lo scopo della Cooperativa pertanto è quello di procurare ai propri Soci la disponibilità, temporanea o permanente ovvero la proprietà di mobili e/o immobili, a terra o a mare, in particolare di posti barca, nonché beni e servizi in genere relativi alla portualità turistico marittima. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano. Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire ad una delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ed ai suoi organismi periferici territoriali.

Oggetto della Cooperativa è la promozione di iniziative per la realizzazione di porti ed approdi turistici e strutture similari, la loro costruzione e gestione, senza fini di lucro, nell'ambito della legislazione vigente in materia.

A tal fine la Società potrà quindi, ad integrazione dei suoi primari scopi mutualistici:

- a) assegnare ai Soci il diritto all'utilizzo di posti barca o di altri enti immobiliari, quali vani ad uso sgombero, fondi commerciali ed altro, realizzati nella struttura portuale, nonché di tutti i servizi relativi e/o necessari ad un completo godimento del diritto primario assegnato;
- b) - promuovere e svolgere attività di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo a favore dei Soci e delle loro famiglie, funzionali alla realizzazione degli scopi sociali;
- c) - promuovere e svolgere attività di organizzazione e gestione diretta o indiretta di centri di acquisto e vendita di beni di consumo nonché di qualsiasi prestazione di servizi relativa alla portualità turistica marittima e all'attività ricettiva turistica utile e/o funzionale alla realizzazione degli scopi sociali;
- d) - partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere e a rinforzare tra i Soci i principi ed i legami della solidarietà;
- e) - esercitare la propria attività anche nei confronti di non Soci della Cooperativa da offrire a prezzi non superiori a quelli di mercato.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, la Cooperativa potrà altre-

si:

- compiere qualsiasi operazione, immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale;
- assumere partecipazioni ed interessenze in imprese e società od in enti collettivi aventi oggetto eguale, affine o connesso al proprio o con finalità cooperativistiche, purché dette partecipazioni non siano rivolte al collocamento verso il pubblico;
- concedere fidejussioni e garanzie reali o personali per obbligazioni proprie od altrui;
- compiere tutte le possibili operazioni finanziarie di natura passiva, quali finanziamento crediti, sconto, cessione di crediti, mutui, fatta espressa esclusione per le operazioni di cui alla legge 1° settembre 1993 numero 385;
- effettuare prestazioni di servizi di ricerca di mercato, di analisi finanziarie ed economiche, di rilevazioni statistiche, di studio, organizzazione ed insediamento di iniziative industriali e commerciali;
- emettere strumenti finanziari non partecipativi, come previsto al successivo articolo 28.

La Cooperativa può ricevere prestiti da parte dei Soci, esclusivamente finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente

in materia di raccolta del risparmio presso Soci.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei Soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e Soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal successivo articolo 41.

ARTICOLO 3 - Attività mutualistica

La Cooperativa svolgerà le attività di cui sopra con la finalità di perseguire lo scopo mutualistico connesso alla propria forma giuridica in particolare fornendo la possibilità ai propri Soci di usufruire dei beni di proprietà della Cooperativa o in concessione alla stessa, così come dei servizi connessi all'utilizzo di detti beni, ad un costo assolutamente inferiore a quelli di mercato e a quanto sosterebbero Utenti non Soci.

ARTICOLO 4 - Durata

La Società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti), salvo proroga o anticipato scioglimento nei

modi di legge.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 5 - Categorie di Soci

La Società Cooperativa "L'ORMEGGIO - Società Cooperativa" è composta da Soci operatori (Soci assegnatari e Soci in lista di attesa), e Aspiranti Soci.

Possono essere Soci le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono gli scopi sociali della Cooperativa.

A) Soci assegnatari: sono i Soci divenuti titolari di azioni raggruppate cui afferisce il diritto all'utilizzo di un posto barca

B) Soci in lista di attesa: sono i Soci, risultanti a tale titolo in ordine cronologico di iscrizione nel Libro dei Soci, che potranno avere diritto all'assegnazione del godimento di un posto barca realizzato con l'eventuale ampliamento dell'originaria struttura del "Marina di Salivoli" oppure di uno dei posti barca attualmente esistenti nella ipotesi prevista dal successivo articolo 16 e 21 - penultimo capoverso o attraverso la realizzazione di altre strutture portuali.

Questi soci hanno diritto di voto in tutte le Assemblee ad esclusione di quelle per l'approvazione del bilancio e del preventivo di spesa e di qualunque altro tipo di investimento e/o di spesa.

Il numero dei Soci in lista di attesa è da considerarsi ad

esaurimento con l'eventuale assegnazione o rifiuto di posti barca così come disciplinato dall'articolo 16 e previsto dal Regolamento.

C) Aspiranti Soci: sono coloro i quali hanno manifestato interesse a partecipare ai piani di sviluppo della Cooperativa "L'ORMEGGIO - Società Cooperativa" con l'ipotesi della realizzazione dell'ampliamento del porto.

Questa categoria di Aspiranti Soci ha diritto di partecipazione e di voto esclusivamente nell'assemblea Speciale degli Aspiranti Soci che delibererà sulla partecipazione alla realizzazione di nuove opere portuali.

Il numero dei Soci non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Non possono essere ammessi come Soci coloro che abbiano interessi contrastanti con la Cooperativa.

L'ammissione è regolamentata dai successivi articoli del presente titolo.

Il Socio assegnatario può essere titolare di un raggruppamento di azioni cui afferisce il diritto all'utilizzo di un solo posto barca, con la sola eccezione di cui all'articolo 13.

ARTICOLO 6 - Modalità di ammissione

Chi intende divenire Socio dovrà inviare al Consiglio di Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo che ne comprovi la ricezione ovvero consegnata a mano al protocollo della Socie-

tà dietro rilascio di ricevuta datata, domanda nella quale debbono essere indicati: cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, indirizzo e.mail certificata, attività di lavoro e codice fiscale secondo lo schema predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione e di qualsiasi altro documento e/o attestazione richiesto dallo stesso.

La domanda dovrà essere corredata anche del pagamento della relativa tassa di ammissione che sarà restituita nel caso in cui la domanda non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione che dovrà deliberare entro 60 giorni dal ricevimento della domanda stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità delibera sulla domanda di ammissione e comunica all'interessato la propria decisione mediante lettera raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo che ne comprovi il ricevimento.

Nel caso di accoglimento della domanda all'interessato verrà richiesto, a mezzo di raccomandata A.R., o con qualsiasi altro mezzo che ne comprovi il ricevimento, il pagamento immediato delle azioni e del rateo quota di spese correnti nella misura fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

In difetto del buon esito del pagamento nei termini indicati, la domanda si intende decaduta. Contro l'eventuale decisione di rigetto della domanda è ammesso ricorso all'Assemblea dei

Soci ex articolo 2528 del Codice Civile.

ARTICOLO 7- Libro Soci

Le domande di ammissione accolte, espletate le procedure di cui all'articolo 6, devono essere registrate, nell'ordine in cui sono state ricevute, da parte del Consiglio di Amministrazione su di un apposito libro denominato Libro Soci, numerato e vidimato nei modi di legge, prima della messa in uso.

L'ammissione a Socio ha effetto dal momento in cui sarà annotata nel libro Soci, che dovrà avvenire a cura del Consiglio di Amministrazione in pari data con la delibera di ammissione

ARTICOLO 8 - Scioglimento del rapporto Sociale

Lo scioglimento del rapporto Sociale nei confronti del singolo Socio può verificarsi per recesso, cessione, esclusione, per causa di morte o per donazione delle azioni.

ARTICOLO 9 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

- a) - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi Sociali;
- b) - in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività Cooperativa.

Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che ne comprovi la ricezione, alla So-

cietà; comunicazione che diverrà esecutiva trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la dichiarazione di recesso e, ai sensi dell'art.2532 C.C., deliberare in merito.

La dichiarazione di recesso sarà annotata nel libro Soci a cura del Consiglio di Amministrazione e diventerà operativa ai sensi dell'articolo 2532 del Codice Civile dal momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 10 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti o richiamati dagli articoli 2533 , 2286 e 2288 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'esclusione del Socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui:

- a) - abbia interessi contrastanti con gli scopi e l'oggetto Sociale della Cooperativa e/o venga a trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 6 e non la rimuova nel termine massimo di mesi sei dall'accadimento del fatto;
- b) - non osservi le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci o delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali;
- c) - arrechi scientemente in qualunque modo danno materiale o morale alla Società;
- d) sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

e) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, una volta esperite infruttuosamente tutte le procedure di recupero coattivo, può deliberare l'esclusione del Socio che permanga moroso nel versamento delle azioni o di qualsiasi altra somma richiesta dalla Cooperativa in relazione al pagamento delle quote annuali di gestione o di copertura perdite o dei pagamenti di altri debiti da lui contratti a qualsiasi altro diverso titolo, ma comunque nell'ambito del rapporto Sociale, verso la Cooperativa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro Soci.

ARTICOLO 11 - Operatività di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso od esclusione devono essere comunicate ai Soci cui si riferiscono, mediante raccomandata A.R. o qualsiasi altro mezzo che ne comprovi il ricevimento, entro 8 (otto) giorni dalla data delle deliberazioni medesime.

Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, saranno devolute alla decisione dell'Arbitro di cui al successivo articolo 52

I Soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno prelimi-

narmente ed obbligatoriamente, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dai provvedimenti medesimi, proporre ricorso all'Arbitro, secondo la procedura di cui al successivo articolo 52, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12 - Liquidazione delle azioni

I Soci receduti o esclusi hanno diritto, ai sensi dell'art. 2514 comma 1 lettera d) cod. civile, soltanto alla liquidazione delle azioni versate a titolo di capitale rivalutate ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92, la cui liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto Sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545 quinquies, terzo comma Codice Civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale eventualmente assegnata a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di un anno.

Dall'ammontare da corrispondersi ai sensi del presente arti-

colo la Cooperativa avrà diritto di trattenere le somme corrispondenti ai crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Socio receduto o escluso aumentate degli interessi legali.

ARTICOLO 13 - Morte del Socio

In caso di morte del Socio, i suoi successori (eredi legittimi o testamentari e legatari) possono alternativamente ottenere la liquidazione delle azioni oppure subentrare nel rapporto Sociale.

Nella prima ipotesi, il diritto dei successori al rimborso, previa esibizione della documentazione di rito, delle azioni dal Socio defunto effettivamente versate e rivalutate, si determina nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Nella seconda ipotesi, subentra l'erede legittimo o testamentario o il legatario.

In caso di più eredi, gli stessi potranno indicare, entro dodici mesi, mediante lettera raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo che ne comprovi la ricezione, chi di loro assumerà la qualifica di Socio, oppure la costituzione della contitolarietà delle azioni con la specifica delle percentuali di ciascuno e con l'indicazione di un rappresentante comune, gerente per tutti i rapporti di qualunque natura con la Cooperativa.

In caso di mancanza di eredi o legatari, le azioni del Socio

defunto, compresi i diritti alle stesse collegati, vengono acquisite al patrimonio Sociale della Cooperativa.

ARTICOLO 14 - Richiesta liquidazione azioni del Socio defunto

I successori a qualsiasi titolo che non intendano subentrare in luogo del Socio defunto, dovranno, a pena di decadenza, richiedere la liquidazione delle azioni, mediante raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento, indirizzata al Consiglio di Amministrazione, entro i vigenti termini di presentazione della denuncia di successione.

La liquidazione delle azioni, effettuata sulla base del precedente articolo 12, dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio.

ARTICOLO 15 - Donazione delle azioni

La donazione delle azioni è ammessa:

- a) - nel caso avvenga fra parenti in linea retta;
- b) - nel caso avvenga fra coniugi, anche se legalmente separati.

ARTICOLO 16 - Subentro del Socio in lista d'attesa

Il Socio "in lista d'attesa" che subentri per graduatoria nei diritti del Socio deceduto (al quale non siano subentrati eredi o legatari come previsto all'articolo 13, e del Socio escluso o receduto, dovrà effettuare alla Cooperativa, entro il termine tassativo di 60 (sessanta) giorni decorrente dal

ricevimento della richiesta con raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo che ne comprovi il ricevimento, fattane dal Consiglio di Amministrazione, il pagamento in unica soluzione della somma corrispondente al valore di assegnazione attualizzato dal Consiglio di Amministrazione, relativamente a ciascuna categoria di posti barca.

Il mancato pagamento entro suddetto termine comporterà automaticamente la perdita della qualità di Socio in lista di attesa, con conseguente cancellazione dalla relativa lista.

ARTICOLO 17 - Finanziamento nuove opere

Il Consiglio di Amministrazione, che ha recepito la delibera Assembleare per l'esecuzione di progetti e/o di opere afferenti alla realizzazione di nuovi posti barca, è tenuto ad interpellare tutti i Soci interessati (Soci in lista di attesa e/o aspiranti Soci e/o Soci finanziatori esterni) i quali dovranno comunicare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo che ne comprovi la ricezione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, se intendano o meno contribuire al finanziamento delle opere deliberate. La mancata o ritardata comunicazione sarà considerata come rifiuto e comporterà automaticamente (per i Soci in lista di attesa o aspiranti Soci) la perdita della sua qualità di Socio o l'esclusione dalle graduatorie degli aventi diritto al posto barca.

ARTICOLO 18 - Graduatoria Soci richiedenti

I Soci in lista di attesa o gli aspiranti Soci che avranno manifestato la loro adesione al finanziamento delle nuove opere, saranno inseriti in una graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione in godimento dei posti barca dichiarati disponibili nell'ambito del progetto o delle opere la cui realizzazione sia stata deliberata dall'Assemblea dei Soci, con la stessa graduatoria in essere.

ARTICOLO 19- Contitolarità di azioni raggruppate

E' ammessa la contitolarità, sia fra eredi o legatari del Socio defunto ex art. 13 del presente Statuto, sia fra Soci, titolari di un numero di azioni raggruppate di proprietà comune, per le quali deve essere specificata la percentuale di azioni detenuta e la designazione del rappresentante comune.

I diritti nascenti dalla contitolarità decorrono dalla data di iscrizione nel libro Soci

ARTICOLO 20 - Quota annua ripartizione spese gestione

Il diritto al godimento del posto barca assegnato comporterà la corresponsione di una quota annua di spese di gestione in relazione alla categoria del posto barca secondo le previsioni di bilancio.

I Soci cooperatori in lista di attesa contribuiranno alle spese amministrative nella misura deliberata dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del "Preventivo delle spese di funzionamento e degli investimenti" nella misura massimo di euro 50,00 (cinquanta/00) ad esercizio.

ARTICOLO 21 - Cessione delle azioni

Secondo la previsione dell'articolo 2530 del Codice Civile, la cessione delle azioni di qualsivoglia tipo ha effetto nei confronti della Cooperativa solamente previa specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio assegnatario che intenda cedere nominativamente le proprie azioni raggruppate, dovrà darne preventiva comunicazione alla Cooperativa a mezzo raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo che ne comprovi la ricezione.

L'autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione sarà espressa nel caso in cui la cessione di cui sopra sia proposta a favore di soggetto che abbia presentato domanda ai sensi dell'articolo 6 del presente statuto con l'eccezione del Socio assegnatario e/o che abbia i requisiti per diventare Socio.

Il Consiglio di Amministrazione, accogliendo la domanda di cui sopra, contestualmente iscrive il soggetto nell'apposito libro dei Soci quale Socio assegnatario, autorizza la cessione e gli intesta le azioni raggruppate cui corrisponde il relativo diritto all'utilizzo del posto barca collegato alle azioni raggruppate cedute.

Il cedente riceverà direttamente dal cessionario la liquidazione del valore delle proprie azioni raggruppate, manlevando la Cooperativa di ogni onere e responsabilità al riguardo.

Nel caso che un Socio assegnatario intenda cedere innomina-

vamente le azioni raggruppate cui afferisce il diritto di cui sopra, dovrà darne comunicazione con raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo che ne comprovi il ricevimento, al Consiglio di Amministrazione, che attingerà dalla Lista dei Soci in lista d'attesa secondo la graduatoria vigente per la categoria di posto barca in assegnazione.

L'aspirante cessionario provvederà ad effettuare, direttamente al Socio cedente, il pagamento della somma corrispondente al valore di assegnazione attualizzato dal Consiglio di Amministrazione, manlevando la Cooperativa da ogni onere e responsabilità al riguardo.

In ogni caso, a seguito della comunicazione di ricevuto pagamento da parte del Socio cedente, il Consiglio di Amministrazione formalizzerà la cessione intestando le azioni raggruppate al Socio cessionario e il Socio cedente perderà la sua qualifica di Socio della Cooperativa "L'ORMEGGIO - SOCIETA' COOPERATIVA".

E' in ogni caso escluso, anche in caso di cessione, il frazionamento delle azioni raggruppate cui afferisce il godimento del posto barca possedute dal Socio cooperatore e comunque non possono essere cedute azioni svincolate dal diritto di godimento del posto assegnato e dell'eventuale box.

La cessione delle azioni raggruppate cui afferisce il godimento del posto barca è strutturalmente connessa alla cessione del diritto di godimento del box assegnato al Socio.

La riqualificazione del posto barca comporterà l'attribuzione di un numero di nuove azioni proporzionali alla riqualificazione eseguita.

ARTICOLO 22 - Acquisto di azioni proprie

Gli amministratori possono, ai sensi dell'art. 2529 cod. civile, acquistare o rimborsare azioni della Società, se il rapporto fra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della Società è superiore a un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO III

AZIONI - GESTIONE SOCIALE- BILANCIO

ARTICOLO 23 - Patrimonio Sociale

1. Il patrimonio Sociale è costituito:

- a) - dal capitale Sociale, variabile, rappresentato da azioni del valore nominale di euro 25,80 (venticinquevirgolaottanta) ciascuna e formato dai conferimenti dei Soci operatori;
- b) - dal fondo per il finanziamento delle opere;
- c) - da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa da parte di Enti Pubblici e di Privati e da offerte a fondo perduto di Soci, al fine di essere impiegate per gli scopi Sociali e che incrementeranno il fondo per il finanziamento delle opere;
- d) - dal fondo di riserva legale e da ogni altro tipo di ri-

serva;

e) - dall'eventuale sovrapprezzo;

f) - la Cooperativa può destinare, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sottoscritto e versato. In ogni caso, ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-quinquies comma 3 lettera b) del codice civile.

ARTICOLO 24 - Azioni

Le azioni sono nominative e nessun Socio può possedere tante azioni il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

Esse non possono essere sottoposte a pegno od a vincolo e neppure cedute a un altro Socio od a terzi o comunque negoziate con effetto verso la Cooperativa, fatta salva la disposizione dell'articolo 21 e dell'articolo 22.

Le azioni dei soci cooperatori non sono rappresentate dai titoli azionari e la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, in espressa deroga all'art. 2346 comma 1 del Codice Civile.

Le somme versate per tasse di ammissione, per le spese correnti e le offerte a fondo perduto dei Soci, non sono rim-

borsabili in nessun caso.

ARTICOLO 25 - Bilancio

Il bilancio relativo all'esercizio Sociale annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno) deve essere presentato all'Assemblea per la sua approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dello stesso esercizio e, quando particolari esigenze lo richiedano, entro un termine maggiore, non superiore comunque a centoottanta giorni.

Il "preventivo delle spese di funzionamento e degli investimenti" relativo ad un esercizio Sociale (1° gennaio - 31 dicembre dell'anno successivo) e le modalità di pagamento delle rate (scadenze ed importi) devono essere sottoposti all'approvazione dei Soci entro e non oltre il 20 dicembre dell'anno precedente. Nell'ambito di tale documento devono essere analiticamente dettagliati tutti gli investimenti, gli interventi manutentivi, i finanziamenti, mutui, e comunque qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare che superi euro 50.000,00 al lordo delle imposte di legge.

ARTICOLO 26 - Utili

Dagli eventuali utili netti annuali dovranno essere detratti i seguenti imidempporti:

- il 30% (trenta per cento) dovrà essere destinato al fondo di riserva legale ai sensi dell'articolo 2545-quater del Codice Civile;
- il 3% (tre per cento) sarà devoluto, ex articolo 11 (undi-

ci) Legge 31 gennaio 1992 numero 59 (cinquantanove), ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti dalle Associazioni Nazionali di rappresentanza cui la presente Cooperativa intende aderire ai sensi dell'articolo 1 del presente Statuto; il medesimo importo del 3% (tre per cento) sarà altrimenti devoluto al Ministero del Lavoro ai sensi dell'articolo 20 (venti) della predetta Legge.

L'eventuale eccedenza attiva sarà interamente destinata al fondo per il finanziamento delle opere. L'Assemblea, tuttavia, potrà deliberare la devoluzione di tale eccedenza a riserva straordinaria.

ARTICOLO 27 - Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio portante un avanzo nella gestione mutualistica può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai Soci cooperatori nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

Il ristorno è ripartito tra i Soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, i quali - in via generale - faranno riferimento alla categoria del posto barca assegnato e conseguentemente al ruolo del Socio per ciò che attiene il sostenimento dei costi dei servizi erogati dalla Cooperativa.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a

ciascun Socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive azioni;
- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai successivi articoli.

ARTICOLO 28 - Obbligazioni e strumenti finanziari non partecipativi

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, altri titoli di debito o strumenti finanziari non partecipativi, che non attribuiscono in alcun caso la qualità di Socio. Essi sono liberamente trasferibili e privi del diritto di voto nell'Assemblea dei Soci ed hanno i diritti patrimoniali previsti dal presente statuto, secondo la disciplina prevista per le Società per azioni e fermi restando in ogni caso i limiti previsti dall'art. 2514 cod. civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti

che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO IV

(REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE)

ARTICOLO 29 - Distribuzione dividendi

Ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, è vietata la distribuzione ai Soci di dividendi superiori all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

ARTICOLO 30 - Divieto riparto riserve

E' fatto divieto alla Cooperativa di procedere al riparto sia totale che parziale delle riserve tra i Soci.

ARTICOLO 31 - Devoluzione del patrimonio Sociale

In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio Sociale, dedotto soltanto il rimborso delle azioni Sociali effettivamente versate dai Soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico e più specificatamente ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 numero 59.

ARTICOLO 32 - Remunerazione strumenti finanziari

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

TITOLO V

ASSEMBLEE

ARTICOLO 33 - Convocazione

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "La Nazione" e lettera di avviso ai Soci da spedirsi almeno quindici (15) giorni liberi prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima convocazione e il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, che non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso ai soci dovrà essere inviato con lettera ovvero con qualsiasi altro mezzo (fax, e.mail, legalmail ect.), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro Soci o all'indirizzo e.mail o di fax comunicato al protocollo della Società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, in aggiunta a quelle obbligatorie, stabilite dal secondo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

L'ordine del giorno dovrà contenere l'eventuale argomento proposto da almeno trenta Soci.

Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 35 l' avviso di convocazione deve essere spedito ai Soci entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta e la data della Assemblea deve essere fissata fra il ventesimo e il trentesimo giorno immediatamente successivo alla spedizione. Le formalità di convocazione sono quelle previste ai punti precedenti.

ARTICOLO 34 - Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera su tutto quanto non è demandato per legge o per statuto all'Assemblea straordinaria e/o che non rientri nei compiti gestionali amministrativi spettanti al Consiglio di Amministrazione; in particolare solo a titolo esemplificativo e non esaustivo :

- a) approva il bilancio ed il "preventivo delle spese di funzionamento e degli investimenti";
- b) procede alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale e della Commissione elettorale.

La nomina di quest'ultima avverrà in occasione della Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del "preventivo delle spese di funzionamento e degli investimenti" che si terrà nell'ultimo esercizio di mandato degli Organi Sociali.

La Commissione Elettorale dovrà agire ed operare nei modi, termini e con i compiti previsti e consentiti dal regolamento elettorale approvato dall'Assemblea dei Soci.

Contestualmente alla nomina della Commissione Elettorale l'Assemblea sarà chiamata anche a deliberare sul numero dei componenti che dovranno formare il nuovo Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio successivo.

La nomina e/o il rinnovo degli Organi Sociali, salvo quanto previsto al successivo articolo 35 avviene nella stessa Assemblea ordinaria che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

Le modalità di svolgimento di detta Assemblea per l'adempimento delle relative votazioni sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

c) approva i regolamenti;

d) determina i compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci sulla base di quanto previsto ai successivi articoli 46 e 48.

e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

f) - delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione Sociale e su quelli riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 35 - Svolgimento dell'Assemblea ordinaria

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio Sociale o quando particolari esigenze lo richiedono, entro un termine maggiore non superiore, in ogni caso, a centoottanta giorni.

Essa si riunisce, inoltre, tutte le volte in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci.

In queste ultime due ipotesi è facoltà del Consiglio di Amministrazione integrare l'ordine del giorno richiesto aggiungendo, in coda allo stesso, ulteriori argomenti da portare all'attenzione e/o all'approvazione dei Soci con le modalità di convocazione previste al precedente articolo 33.

L'Assemblea nomina il Presidente, il segretario e due scrutatori.

Le deleghe vengono raccolte dal personale dipendente della Cooperativa e saranno poi accertate dal Presidente dell'Assemblea avvalendosi dell'opera del Segretario e/o del Responsabile Amministrativo. E' compito del Presidente dell'Assemblea dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità della delega.

ARTICOLO 36 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea, a norma di Legge, è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla

proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sugli altri casi previsti dalla Legge o dallo Statuto.

ARTICOLO 37 (Ripartizione spese)

Poichè la "Cooperativa L'Ormeccio" è formata da Soci assegnatari di posto barca, Soci in lista di attesa e da Aspiranti Soci, le deliberazioni riguardanti le spese che fanno carico esclusivo a ciascuna delle singole categorie di Soci, dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci della categoria interessata, da tenersi nelle forme dell'Assemblea ordinaria.

ARTICOLO 38 - Strumenti finanziari non partecipativi

Qualora siano stati emessi strumenti finanziari privi del diritto di voto, l'Assemblea speciale di ciascuna categoria delibera a norma dell'articolo 2541 c.c.

ARTICOLO 39 - Diritti di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee, di cui al precedente articolo 32, i soli Soci cooperatori iscritti al Libro Soci da almeno novanta giorni che siano in regola con il versamento delle azioni e che non abbiano comunque debiti verso la Società così come definiti all'art. 10 ultimo comma "esclusioni".

In caso di contitolarità il termine dei 90 giorni è riferito alla intestazione originaria e non anche all'intestazione del rappresentante comune che assume il diritto al voto con la data di iscrizione al libro Soci.

Ogni Socio ha il diritto ad un voto, qualunque sia il numero di azioni da lui possedute e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio avente diritto al voto mediante delega scritta rilasciata secondo le previsioni dell'art 2372 C.C. della Legge vigente purchè non si tratti di Assemblea convocata per la nomina e/o il rinnovo delle cariche Sociali nel qual caso la delega vale solo per le delibere poste all'ordine del giorno ma non anche per la votazione degli organi Sociali.

La delega perché possa essere legittimamente accolta in Assemblea dal presidente dell'Assemblea, deve essere redatta utilizzando esclusivamente lo stampato fornito dalla Cooperativa che sarà scaricabile di volta in volta anche dal sito della stessa, presentata in originale, con l'indicazione del nominativo del delegato e debitamente compilata in ogni parte di proprio pugno dal Socio delegante, con mezzo indelebile, e da lui sottoscritta, accompagnata da copia di un valido documento di riconoscimento dal quale si evinca l'autenticità della firma.

A ogni Socio non potrà essere conferita più di una delega.

Non potranno essere delegati i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e i dipendenti della Cooperativa.

ARTICOLO 40 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è

presieduta da un Presidente che verrà eletto di volta in volta con il voto della maggioranza dei presenti scelto tra i Soci legittimati a partecipare all'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni sui vari punti dell'ordine del giorno posti in votazione

L'Assemblea nomina anche il Segretario e due scrutatori con la maggioranza dei voti presenti.

Le deliberazioni devono constare di un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale dell'Assemblea, in sede straordinaria, deve essere redatto da un Notaio.

ARTICOLO 41 - Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente la metà più uno dei Soci cooperatori aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci cooperatori intervenuti aventi diritto al Voto e delibera validamente a maggioranza dei voti su tutti gli oggetti posti all'Ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e sulla liquidazione per i quali occorrerà la presenza della

metà più uno dei Soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti.

ARTICOLO 42 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema del voto palese peralzata di mano.

Per l'elezione degli Organi Sociali la votazione avviene per voto segreto con la compilazione della scheda di votazione secondo quanto previsto dallo stesso regolamento elettorale dove potrà essere espressa una sola preferenza per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione ed una sola preferenza per l'elezione dei sindaci effettivi e di quelli supplenti

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 43

Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque (5) membri, eletti dall'Assemblea ordinaria osservata la procedura di cui al precedente articolo 34 lettera b.

Gli Amministratori sono scelti tra i soli Soci cooperatori. Fra i membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere eletto un solo Socio in lista di attesa.

I Consiglieri restano in carica per la durata di 3 (tre) esercizi, e non sono rieleggibili dopo due mandati consecutivi (ciascuno dei quali abbia avuto una durata minima di almeno diciotto mesi) e torneranno ad essere rieleggibili dopo l'

intervallo di due mandati.

In ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Costituisce motivo di ineleggibilità:

- a) essere stati condannati con sentenza definitiva per reati contro il patrimonio o di natura Societaria;
- b) essere stati revocati da consigliere della Cooperativa

Costituiscono motivi di incompatibilità:

- a) ricoprire incarichi professionali da parte della Cooperativa al momento delle elezioni;
- b) per la Presidenza, ricoprire la carica di Presidente o Vice Presidente di Società o enti con oggetto analogo o complementare a quello della Cooperativa e/o all'interno di circoli, associazioni od altri organismi operanti all'interno del «marina» o comunque affini;
- c) essere appaltatore con lavori ancora non collaudati nell'ultimo esercizio, o comunque Soci o amministratori di Società appaltatrici, di opere o di servizi all'interno o di competenza del «marina»;
- d) essere lavoratore dipendente o collaboratore della Cooperativa;
- e) trovarsi in contrasto con la Cooperativa o in condizione di inadempienza nei confronti della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Può nominare, determinandone i poteri, uno o più Amministratori Delegati, anche nella persona dello stesso Presidente e Vice Presidente i quali, curando che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni della Società devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con la periodicità di almeno 180 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate in base a quanto stabilito dall'art. 2381 del c.c..

Il Consiglio può altresì delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei consiglieri.

Non possono essere delegate le attribuzioni previste dall'art. 2381 comma 4 e dall'art. 2544, comma 1, del codice civile, né quelle previste dal successivo articolo 45 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di deliberare gli indirizzi gestionali ed amministrativi secondo i principi stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Deve nominare un responsabile tecnico-amministrativo o, in alternativa, un responsabile tecnico ed uno amministrativo, i

quali saranno individuati mediante apposita selezione, anche interna, sulla base di curriculum ed esperienza acquisita.

Essi avranno competenza esclusiva nell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, nei settori di rispettiva competenza.

ARTICOLO 45 (Attribuzioni esclusive del Consiglio)

Spetta al Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità e non può pertanto essere delegato a singoli amministratori, il compito di:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- compilare i regolamenti da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- redigere i bilanci consuntivi e il "preventivo delle spese di funzionamento e degli investimenti "
- stipulare gli atti e contratti di ogni genere, nessuno escluso, inerenti le attività e gestioni Sociali;
- acquistare e vendere beni immobili od altre strutture portuali e/o beni mobili di valore superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila,00) al lordo delle imposte previste per legge per i quali necessita comunque la preventiva delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci nell'ipotesi in cui non siano stati inseriti nel bilancio preventivo di previsione.
- deliberare la costruzione e/o la demolizione di beni immobili od altre strutture portuali (salvo le ipotesi di prescrizione per legge) per i quali, se l'intervento nella sua

unitarietà risulta di valore superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila,00) compreso le imposte previste per legge, occorre la preventiva delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

- contrarre mutui e/o finanziamenti nei limiti di Euro 50.000,00 (cinquantamila,00), per i quali, se di importo superiore, o con rilascio di ipoteca su beni Sociali qualsiasi sia l'importo, occorre la preventiva delibera dell'Assemblea dei Soci.

- accettare, postergare, ridurre e radiare ipoteche e qualsiasi annotazione nei registri immobiliari;

- rinunciare ad ipoteche anche se legali;

- transigere e compromettere in arbitri;

- conferire procure sia generali che speciali

- assumere o licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni in base ai contratti di lavoro vigenti e quindi la nomina di direttori di area e di un eventuale direttore generale, determinandone poteri, inquadramenti, retribuzioni;

- dare l'adesione della Società ad organismi consortili e ad una delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;

- deliberare ed attivare tutte le iniziative, gli atti e le

operazioni di ordinaria amministrazione relative all'attività indicata nell'articolo 2 (due) e che comunque rientrino nell'oggetto Sociale, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge e del presente Statuto siano riservati all'Assemblea;

- utilizzare e far utilizzare gratuitamente, anche da terzi, i posti barca liberi, per il tempo strettamente necessario, legato a manifestazioni di particolare interesse generale e in occasione di eventi straordinari, anche di natura meteo marina comunicati dalla protezione civile nonché di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi alla struttura portuale a terra e a mare,;
- convenire canoni locativi di qualsiasi natura purchè di importo inferiore a 50.000,00 (cinquantamila,00) ;
- fissare la tassa di ammissione e di iscrizione del Socio.

ARTICOLO 46 - Funzionamento del consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) Consiglieri o Sindaci con indicazione delle materie da trattare entro sette giorni dalla richiesta pervenuta anche a mano con rilascio di ricevuta datata entro la data dagli stessi indicata.

La mancata convocazione effettuate dal Presidente legittima il singolo amministratore a procedere direttamente alle for-

malità di convocazione.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi o consegnata a mano almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza; sono ammessi anche i mezzi di spedizioni quali fax ed e.mail agli indirizzi comunicati dai soggetti interessati; nei casi ,urgenti e di manifestata inderogabilità , anche a mezzo di messo, telegramma, e-mail, fax o telefono, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

La convocazione deve indicare il luogo della riunione, il giorno e l'ora della riunione nonché gli strumenti adottati per l'eventuale collegamento audio/video e le materie da trattare con debita tempestiva messa a disposizione di tutti i consiglieri e dei sindaci del relativo materiale informativo.

E' possibile tenere le adunanze del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento

della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto da un Consigliere, oppure quando si tratta di affari nei quali siano interessati i Sindaci ed Amministratori, oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado.

A tal fine ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione che la Società va a compiere, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Nei casi previsti dal precedente comma la delibera di consiglio deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società della delibera da assumere.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la parità importa il rigetto della proposta.

L'astensione dal voto di un consigliere influenza il quorum costitutivo.

ARTICOLO 47 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma Sociale.

Il Presidente è autorizzato ad effettuare riscossioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni e o da privati, rilasciando liberatoria quietanza.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento per qualsiasi caso del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente.

ARTICOLO 48 - Compensi ed indennità'

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, spetta un compenso lordo annuo pro rata temporis che verrà determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina o con apposita decisione.

L'Assemblea dei Soci delibera sull'entità lorda dei compensi

annui spettanti pro rata temporis al Consiglio di Amministrazione sia per la generica carica rivestita dai singoli amministratori che per la remunerazione di particolari cariche loro conferite, e/o la misura delle medaglie di presenza, e/o le diarie per le missioni nelle trasferte dagli stessi compiute, e/o il rimborso spese forfetario eventualmente riconosciuto.

La somma annuale forfetaria deliberata dall'Assemblea dei Soci da destinare al Consiglio di Amministrazione quale compenso annuale sarà da quest'ultimo al suo interno, ripartita, secondo le singole loro attribuzioni e l'attività dagli stessi resa.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, in conformità del presente statuto, e nei limiti dell'importo massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci, verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 49 - Sostituzione consiglieri

Quando vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile. Gli altri amministratori dovranno quindi provvedere a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori eletti dall'Assemblea.

Potranno essere cooptati dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente i soci assegnatari o il rappresentante comune in caso di contitolarità dell'azione.

Gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti nel più breve tempo possibile.

Gli amministratori come sopra nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina (salvo diversa determinazione dell'Assemblea che li ratifica).

TITOLO VII

COLLEGIO DEI SINDACI

ARTICOLO 50 (Composizione del collegio)

La Cooperativa può, ed in presenza del superamento dei limiti di legge, deve, procedere alla nomina di un Collegio Sindacale. I sindaci effettivi nonché i sindaci supplenti possono essere scelti tra professionisti abilitati Soci e non Soci in possesso dei requisiti di legge.

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

I Sindaci restano in carica per la durata di 3 (tre) esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Essi non sono rieleggibili dopo due mandati consecutivi (ciascuno dei quali abbia avuto una durata minima di almeno diciotto mesi) e torneranno ad essere rieleggibili dopo l'intervallo di due mandati.

L'entità del loro compenso sarà determinato dall'Assemblea dei Soci che approva il preventivo delle spese di funzionamento per l'intero periodo di durata del loro ufficio ex articolo 2402 del Codice Civile, sul preventivo di massima predisposto dal Collegio Sindacale uscente e condiviso ed accettato dal nuovo organo contestualmente all'accettazione della carica stessa.

ARTICOLO 51 (Compiti e funzioni)

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea dei Soci ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censu-

rabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

A norma dell'articolo 2405 del Codice Civile, essi debbono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle assemblee dei Soci.

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio Sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dal loro ufficio

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito dalla Legge.

Il Collegio Sindacale si riunisce presso la sede Sociale o in altri luoghi previa convocazione del Presidente inviata per e.mail ai membri effettivi secondo le tempistiche previste per legge ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. La riunione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel qual caso il Presidente procede alla verbalizzazione dei lavori eseguiti e delle decisioni assunte sulla base dei consensi manifestati dai membri effettivi e procede alla trascrizione del verbale nell'apposito libro.

Di ogni ispezione, anche individuale, deve essere altresì compilare verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre la revisione legale

dei conti a meno che l'Assemblea dei Soci non deliberi di affidare lo stesso ad un revisore esterno o ad una Società di revisione all'uopo individuati e sempre che quest'ultimi non risultino obbligatori per legge. Per tale attività di revisione verrà deliberato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico, il compenso spettante al nuovo soggetto incaricato sia esso Collegio Sindacale con incarico di revisione legale dei conti che revisore esterno, compenso che verrà deliberato su proposta presentata dallo stesso soggetto incaricato uscente ed accettata dal nuovo soggetto nominato, contestualmente alla sua accettazione della carica, nell'Assemblea prevista per l'approvazione del preventivo delle spese di funzionamento.

TITOLO VIII

CONCILIAZIONE E ARBITRATO (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

ARTICOLO 52

CONCILIAZIONE

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti Sociali o al trasferimento delle partecipazioni Sociali, rientrante tra quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito registro, e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la camera di commercio più vicina alla sede Sociale

alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

ARBITRATO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto Sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Livorno.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro.

L'Arbitro dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina.

L'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, salvo che le parti lo abbiano autorizzato espressamente a pronunciare secondo equità.

Il lodo pronunciato dall'arbitro potrà essere impugnato secondo le disposizioni del titolo VIII, capo V del Codice di procedura Civile.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto Sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 53

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, ma in numero non superiore a 5 (cinque) conferendone altresì i poteri.

In caso di estinzione della Società, l'intero patrimonio Sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale Sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n° 59.

TITOLO X

NORME APPLICABILI

ARTICOLO 54

Alla Cooperativa si applicano le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di Cooperativa in oggetto e l'attività di impresa corrispondente all'oggetto Sociale, e in particolare le norme del codice civile relative alle Società cooperative; nonché, in quanto compatibili, le disposizioni sulla Società per azioni.

F.to: Ettore Galli

Mauro CRISTIANI Notaio